

TRIBUNALE DI PISA
ORDINANZA SU RECLAMO
(art. 669-terdecies cpc)

Il Tribunale di Pisa, composto dai magistrati

dott. Nicola Dinisi ----- Presidente
dott. Vincenzo Turco ----- giudice relatore
dott. ssa Alessia De Durante ----- giudice

letti gli atti del procedimento n. rg. 5229/2018, sul reclamo proposto

da

[redacted] nata a Cancellara il 11.3.1971 residente in Vico I
S. Sofia, int.1, Irsina, c.f. BSLDTR71C51B580D, rappresentata e difesa dall'avvocato
Vincenzo La Cava con studio in Messina Via Cesare Battisti 108

reclamante

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA, in persona del Ministro p.t. nonché UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
DELLA TOSCANA, AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI PISA e
AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI MATERA

reclamati

avverso l'ordinanza pronunciata nel proc. ex artt. artt. 669-bis e 700 cpc iscritto nel
r.g. al n. 779/208-1 dal giudice del lavoro del Tribunale di Pisa in data 21.11.2018

sciogliendo la riserva di provvedere assunta all'udienza del 13.2.2019, così decide

Con istanza cautelare avanzata in corso di causa nel proc. 779/2018, la prof.ssa
[redacted], attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo V. Galilei di
Pisa, allegava, per quanto rileva in questa sede:

di essere stata assunta in data 1.9.2015 quale docente di scuola primaria con
contratto a tempo indeterminato,

di avere partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale
n. 207 del 9.3.018, presentando tempestiva domanda di trasferimento interprovinciale,

di avere con detta domanda fatto valere il proprio diritto alla precedenza nel
trasferimento interprovinciale, ai sensi dell'art 33 comma 3 e 5 della legge 104/1992,
indicando diversi ambiti territoriali secondo un ordine di preferenza come consentito dalla
normativa di riferimento,

di avere, in particolare, indicato quale ambito preferito la Regione Basilicata
provincia di Matera, deducendo il diritto di preferenza, ai sensi dell'art 3, comma 3, l.
104/1992, in relazione allo status di handicap in situazione di gravità del proprio suocero

[redacted] status accertato dalla commissione medica Inps di Matera,
che tuttavia dal bollettino dei trasferimenti emergeva che il Miur non le aveva
riconosciuto detta preferenza, collocando in posizione più avanzata altri docenti privi del
diritto di precedenza, come la prof.ssa [redacted]

Per tali motivi la ricorrente, paventando gravi disagi alla vita familiare e irreparabile
danno all'assistenza del disabile, deduce la violazione del suddetto diritto di rango primario,

anche dalla giurisprudenza (per tutte Cass. 3896/2009 e Cass. ord. 7120/2013), una volta allegate le circostanze rilevanti, sta al datore di lavoro contrapporre alla allegazione del lavoratore, per un principio di "vicinanza della prova", l'insussistenza dei fatti principali e/o secondari impeditivi (nella fattispecie l'insussistenza del posto libero in organico e/o la presenza di altri soggetti più titolati). In questo caso, la ricorrente ha effettivamente indicato entrambi i presupposti, il primo se non altro quale elemento logicamente intrinseco alla domanda e il secondo nominando specificamente un controinteressato meno titolato e collocato in posizione più favorevole, dandone prova con il doc. 7 (bollettino esiti movimento primaria 2018-2019). Ma il Miur a fronte di tale specifica allegazione non ha contrapposto idonei elementi di fatto in funzione impeditiva.

La domanda va pertanto accolta nei termini indicati in dispositivo, precisando soltanto che la pratica impossibilità per il collegio di identificare e valutare in questa sede tutte le posizioni in comparazione, determina la necessità di perimetrare il dispositivo nel senso di fare salvi i diritti dei concorrenti che abbiano gli stessi o maggiori precedenze e punteggio del ricorrente.

Spese al definitivo).

PQM


in riforma dell'irripugnata ordinanza, disapplicati i contrari atti denunciati, dichiara il diritto della ricorrente alla precedenza ex lege 104/92 per l'assistenza a familiare disabile e ordina al Miur di trasferirla presso l'ambito territoriale "Basilicata 004,005 o, sussistendo in quello altri soggetti più titolati, ad altre scuole della Provincia di Matera secondo l'ordine indicato nella domanda amministrativa. Spese al definitivo.

MANDA


alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti.

Pisa, 13.2.2019

IL GIUDICE ESTENSORE
dott. Vincenzo Turco



IL PRESIDENTE
dott. Nicola Di Iasi



Depositato in cancelleria

12/03/19
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Reg. LISA STEFANINI